

CITTA' DI OTRANTO

Provincia di LECCE



CAPITOLATO

**SERVIZIO DI GESTIONE AFFISSIONE MANIFESTI E
SERVIZI CONNESSI**

INDICE:

- ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- ART. 2 – REFERENTE DEL COMUNE
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 5 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO
- ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 7 – VALORE DELL'APPALTO
- ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMPIANTI
- ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11– SISTEMA DI PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 12 – ORGANICO ADDETTI
- ART. 13 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE
- ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE
DEL PRECEDENTE APPALTATORE
- ART. 15 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI
- ART. 16 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA
- ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
- ART. 18 – GARANZIA
- ART. 19 - TRACCIABILITÀ
- ART. 20 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- ART. 21 - CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 - PENALI
- ART. 24 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
- ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)
- ART. 27 – FORO COMPETENTE
- ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 29 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Otranto– Piazza De Gasperi 1 – 73028 Otranto
Settore Polizia Locale – tel. 0836/801735- mail: polizialocale@comune.otranto.le.it
Pec: pm.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it.

ART. 2 – REFERENTE DEL COMUNE

Il referente del Comune è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Comm. Capo Pezzulla Dott. Stefano tel. 0836/801735- mail: polizialocale@comune.otranto.le.it.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per “Impresa” si intende l’Impresa alla quale la Stazione appaltante di Otranto (Le) affida il servizio oggetto del presente capitolato.

Per “Stazione appaltante” si intende l’Amministrazione Comunale di Otranto (Le) che affida all’Impresa il servizio di cui sopra.

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato
- dal regolamento comunale che disciplina il servizio
- dal Decreto Legislativo 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- dal vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 09.04.2021;
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

ART. 5 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha ad oggetto la gestione, in tutto il territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni e dei servizi ad esso connessi. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il titolare del servizio rimane, in ogni caso, il Comune di Otranto al quale spetta ricevere le commissioni e riscuotere i relativi diritti nonché organizzare, coordinare, controllare e dirigere il servizio nel suo complesso. L’impresa subentra al Comune in tutti gli obblighi inerenti l’effettuazione dei servizi oggetto del presente Capitolato ed è tenuta a provvedere a tutte le spese occorrenti, salvo se diversamente specificato nel presente capitolato, comprese quelle per il personale impiegato.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO

L’affidamento ha durata dalla stipula del contratto al 31.12.2024.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s’intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 7 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore del contratto, per tutto il periodo di affidamento è stimato in euro 5.500,00 compreso iva (euro 4.508,20 oltre iva al 22% pari ad euro 991,80).

L’ammontare dell’appalto, come sopra determinato, si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell’impresa e dallo stesso accettato avendo eseguito, prima della formulazione dell’offerta, tutte le dovute valutazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. “quinto d’obbligo”), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso può imporre all’impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L’impresa si impegna sin d’ora a fornire tutte le eventuali prestazioni aggiuntive e/o accessorie richieste ritenga successivamente necessarie. In tal caso verranno concordate le fattispecie con separato atto secondo i criteri del presente contratto e l’impresa

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali variazioni saranno comunicate all'impresa con un preavviso di almeno 20 giorni.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, che dovrà essere svolto con mezzi e personale dell'impresa, e nelle seguenti modalità:

1. l'impresa è tenuta a presentarsi presso il Comando di Polizia Locale, previa chiamata/comunicazione per ritirare i manifesti e provvede all'affissione degli stessi. L'incaricato del Comando di Polizia Locale provvederà allo svolgimento dell'istruttoria e all'apposizione del timbro-datario relativo alla durata dell'affissione;
2. il servizio dovrà svolgersi, dal lunedì al venerdì, e entro il primo giorno utile successivo al pagamento del canone. I manifesti dovranno essere affissi negli spazi appositamente destinati, in tutte le località del Comune, salvo se diversamente indicato dal richiedente, e dovranno avere formati standard cm 70x100h, cm 100x140h e cm 200x140h. Per ogni soggetto richiedente potranno essere affissi, per ogni prenotazione giornaliera massimo n. 20 manifesti di dimensione cm. 70x100h, n. 10 manifesti di dimensione cm 100x140 e n. 5 cm 200x140h;
3. le affissioni urgenti, previa specifica richiesta contenente le motivazioni dell'urgenza, previa presentazione della ricevuta attestante il pagamento del canone, dovranno essere effettuate entro il giorno successivo all'arrivo dell'istanza, anche se sabato o giorno festivo. Il canone è calcolato con riferimento alle tariffe approvate.
4. nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti. Decorso il periodo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti.
5. l'impresa provvede ad organizzare l'affissione dei manifesti sugli spazi predisposti secondo criteri di omogeneità distributiva e di equilibrio fra le varie zone del comune; inoltre i manifesti commerciali dovranno essere differenziati dai manifesti istituzionali e dai necrologi. Ad affissione ultimata, il responsabile/referente dell'impresa, comunicherà all'ufficio Polizia Locale, l'avvenuta affissione.
6. l'impresa dovrà segnalare ogni e qualsiasi situazione oggettiva riguardante l'inefficienza degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni nonché di rilevare l'esposizione di manifesti affissi abusivamente, provvedendo all'immediata rimozione e/o copertura degli stessi;
7. l'affissione dovrà essere garantita anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse (vento o pioggia), salvo cause di comprovata forza maggiore;
8. l'impresa dovrà dotarsi di addetti all'affissione in numero sufficiente a garantire il rispetto dei tempi su tutto il territorio comunale e l'esecuzione del servizio a regola d'arte.
9. l'impresa dovrà rimuovere i manifesti affissi abusivamente sugli impianti delle pubbliche affissioni gestite dal Comune e/o su spazi e muri cittadini nell'intero territorio comunale. E' compresa, oltre la rimozione del manifesto anche la pulizia della superficie sottostante, salvo conservare una copia del manifesto abusivo nonché l'elenco degli impianti occupati abusivamente e comunicarlo all'Ufficio Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Nei casi in cui occorra procedere in modo tempestivo potrà essere richiesta la copertura delle affissioni abusive mediante affissione di carta bianca. La ditta incaricata è tenuta al rispetto delle modalità di intervento previsto, a meno che non venga espressamente richiesta dall'Amministrazione comunale procedura diversa.
10. L'impresa deve individuare idoneo soggetto responsabile dei rapporti con la stazione appaltante e coordinatore delle attività oggetto del presente capitolato. Tale figura avrà il compito di monitorare con funzioni gestionali e decisionali i servizi oggetto del presente capitolato così da poter garantire la completa gestione degli operatori impiegati (formazione, gestione turni, monitoraggio, verifiche periodiche, sostituzioni, ecc.).

ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMPIANTI

Gli impianti di proprietà del comune, destinati al servizio delle pubbliche affissioni, dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza da parte dell'affidatario stessa che dovrà quindi procedere a propria cura e spese alle operazioni di manutenzione ordinaria di seguito descritte:

- rimozione degli strati di manifesti affissi, che non potranno superare il numero di 5 manifesti soprammessi;
- le cornici degli impianti devono essere ripulite dai residui di colla od altre incrostazioni derivanti dall'uso degli impianti stessi;
- mantenimento di condizioni di decoro nell'area circostante l'impianto, con eliminazione di ogni elemento di risulta delle affissioni;
- segnalazioni urgenti di interventi che esulano dalla normale manutenzione, nonché eventuali danneggiamenti, deterioramenti od asportazioni riferiti all'impiantistica destinata alle pubbliche affissioni;
- copertura o rimozione dei manifesti scaduti, che pertanto non potranno restare esposti oltre il giorno successivo a quello della scadenza riportata sul timbro-datario del manifesto;
- gli impianti dovranno sempre presentarsi con manifesti affissi in regolare decorrenza di esposizione; in caso di periodi caratterizzati da una particolare penuria di commesse sarà consentito – previ gli opportuni accordi con l'ufficio preposto, il mantenimento degli impianti “a lamiera”, ossia con totale assenza di manifesti esposti e con la completa e totale eliminazione dei residui cartacei di precedenti esposizioni.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere reso dall'impresa con proprie attrezzature e personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con la stazione appaltante, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto aggiudicatario.

ART. 11 – SISTEMA DI PAGAMENTO DEL CANONE

Per il pagamento da parte dell'utenza del canone è competente il Comando di Polizia Locale che curerà dell'istruttoria dell'istanza e comunicherà al richiedente, prima dell'affissione, tutti i dati per regolarizzare ed effettuare il pagamento. Una volta effettuato il pagamento il richiedente dovrà presentare lo stesso al Comando di Polizia Locale che procederà a timbrare i manifesti e a consegnarli all'addetto dell'impresa per l'affissione.

ART. 12 – ORGANICO ADDETTI

L'organico, per tutta la durata del contratto, compatibilmente con il numero di addetti necessario per l'espletamento del servizio (non superiore a 5), deve essere per qualità professionale, mansioni e livello quello dichiarato in fase di offerta.

Nel caso in cui nel corso dell'appalto venisse variato l'organico, la impresa provvederà a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

La impresa, e per essa il suo legale rappresentante, sarà responsabile del comportamento del proprio personale, fatte salve le limitazioni di legge.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'impresa è preposto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione motivata di chi, a suo esclusivo giudizio, risulti non idoneo o inadatto al servizio. L'impresa dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro cinque giorni dalla segnalazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa resterà garante in qualunque momento della idoneità del personale addetto al servizio, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in proposito.

ART. 13 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato all'etichetta di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla stazione appaltante, comprese quelle di cui al presente Capitolato;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della stazione appaltante;
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire alla stazione appaltante;
- segnalare i nominativi degli utenti che compiono atti vandalici o mantengono atteggiamenti di disturbo nei confronti di altri utenti;
- mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della stazione appaltante o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

La stazione appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'impresa che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

In applicazione dell'articolo 57 del D.Lgs. 23/2023, qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestore d'appalto, l'impresa subentrante dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e di settore.

Detta clausola si intende accettata con la sottoscrizione del presente Capitolato d'onori.

La stazione appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'impresa subentrante.

ART. 15 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI

L'impresa deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. rispetto a quelli che hanno determinato l'offerta economica, sono a carico della impresa.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa, oltre a quanto già previsto nel presente Capitolato, deve garantire quanto segue:

1. svolgere il servizio nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di pubbliche affissioni e pubblicità, nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. adibire al servizio personale regolarmente assunto numericamente sufficiente, competente e idoneo allo svolgimento del servizio;
3. comunicare i nominativi del personale adibito al servizio e del responsabile/referente dell'impresa;
4. poiché il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico, esso non potrà per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato e pertanto, al fine di garantire la continuità, in caso di malattia o ferie del personale, l'impresa dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione indicando al servizio entrate il nominativo del personale in sostituzione. L'impresa è direttamente ed esclusivamente responsabile del personale utilizzato e risponde delle inadempienze del medesimo.
5. il personale addetto dovrà usare modi cortesi e soddisfare le richieste degli utenti con sollecitudine e diligenza;

6. utilizzare esclusivamente gli spazi per l'affissione stabiliti dal Comune;
7. procedere a pulizia periodica degli impianti così da garantirne la massima efficienza;
8. segnalare affissioni e/o pubblicità abusivi, esistenza di impianti non autorizzati, guasti o rotture;
9. osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Otranto;
10. l'impresa è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. In caso di violazione degli obblighi relativi alla riservatezza delle informazioni l'Amministrazione Committente, ha diritto di richiedere all'Impresa il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto in considerazione della prevalenza del costo della manodopera sull'importo totale dell'appalto. In caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto

ART. 18 – GARANZIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del "Nuovo Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

Inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ

L'impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ART. 20 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con la formulazione dell'offerta, l'impresa implicitamente certifica che i servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

La stazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto è subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

L'impresa è obbligata a:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del capitolato;
- b) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro verificando che sia regolarmente esibita nell'ambito dello svolgimento dell'appalto;

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, l'impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro in conformità a

quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette che dei terzi presenti nei luoghi oggetto del servizio.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. L'inosservanza delle leggi in materia sicurezza sui luoghi del lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

ART. 21 - CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) non avere iniziato il servizio alla data fissata;
- b) non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- c) impossibilità ad effettuare accessi o verifiche sull'operato della ditta affidataria;
- d) inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- e) avere commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) aver conferito il servizio a terzi;
- g) per ogni altra inadempienza qui non contemplata, che di fatto renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art.1453 del C.C.

Sono, inoltre, causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto, previa formale diffida, anche nei casi di seguito indicati in questi casi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa;
- impiego di personale non dipendente dell'impresa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- mancata affissione manifesti;
- reiterato ritardo nell'affissione e/o effettuazione delle affissioni non a regola d'arte e/o non corrispondenza delle affissioni alle note posizioni, come rilevate da almeno n. 2 formali contestazioni;
- affissione anticipata dei manifesti rispetto alla data stabilita;
- affissione sugli impianti destinati alle pubbliche affissioni di manifesti non commissionati dal Servizio comunale;
- reiterata trascuratezza nella pulizia delle plance;
- diniego ad effettuare i controlli previsti;
- mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità e delle disposizioni impartite dal Servizio Entrate;
- ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e disposizioni vigenti.

ART. 23 - PENALI

La Stazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali al verificarsi delle condizioni diseguito indicate:

- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'affissione, ridotto ad euro 50 se il ritardo è contenuto nel giorno stesso;

- euro 250,00 per ogni caso di:
 - non corrispondenza delle affissioni alle note posizioni;
 - affissioni incomplete;
 - affissioni non a regola d'arte;
 - mancato rispetto delle disposizioni impartite dal servizio;
 - trascuratezza nella pulizia delle plance;
 - trascuratezza nella copertura capillare del territorio comunale;
- euro 500,00 per i casi di mancata affissione, affissione anticipata, affissione di manifesti non commissionati;

La Stazione appaltante procederà all'applicazione della penalità, previa contestazione formale dei fatti al referente dell'impresa, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la Stazione appaltante potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte della Stazione appaltante.

Qualora la contestazione risulti di lieve entità e non abbia causato conseguenze sulla erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di necessità la Stazione appaltante potrà eseguire d'ufficio gli interventi previsti omissi dal soggetto affidatario, addebitandone il relativo costo al soggetto affidatario medesimo con le modalità previste al presente articolo.

La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per la Stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

Le penali stabilite nel presente Capitolato, non saranno applicate se per fatti dovuti a eventuali problemi derivanti da cause ed eventi eccezionali e, comunque, per giustificati motivi non imputabili all'impresa.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'impresa è responsabile dell'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dalla stazione appaltante. L'impresa, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall'impresa in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Agli effetti della suddetta normativa l'impresa assume la funzione di responsabile del trattamento. L'impresa s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

L'impresa dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine l'impresa dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.Lgs. 196/2003) della Ditta.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gara.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Lecce.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono e si applicano le condizioni indicate negli altri documenti di gara e le norme e regolamenti vigenti in materia.

ART. 29 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si richiama quanto disposto dalle norme del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici e vigente nella materia oggetto dei servizi del presente capitolato.